CAMERA DEI DEPUTATI N. **2800**

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(GENTILONI SILVERI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOAN)

CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(GIANNINI)

E CON IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

(FRANCESCHINI)

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Tagikistan sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Dushanbe il 22 maggio 2007

Presentato il 30 dicembre 2014

ONOREVOLI DEPUTATI ! — L'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Tagikistan sulla collaborazione culturale, scientifica e tecnologica costituisce la base indispensabile di qualsiasi iniziativa e progetto di scambio culturale, scientifico e tecnologico con questo Paese centroasiatico dalle antiche tradizioni culturali.

Scopo primario dell'Accordo è migliorare la conoscenza e la comprensione tra i due popoli e promuovere i rispettivi patrimoni culturali attraverso lo scambio di esperienze e dati, soprattutto a livello

scientifico e tecnologico, su basi paritarie e di reciprocità.

Oltre a promuovere e favorire la collaborazione in ambito scientifico e tecnologico attraverso scambi di esperienze in ambito universitario, convegni, corsi e borse di studio, l'Accordo faciliterà la collaborazione culturale e artistica nel campo della conservazione, della tutela e della valorizzazione del patrimonio artistico e archeologico, impedendo i trasferimenti illeciti di beni culturali e assicurando comunque la protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

Il testo si compone di un preambolo e di diciannove articoli.

L'articolato si divide essenzialmente in quattro parti:

1) individuazione dei settori prioritari di collaborazione (articoli 1 e 2);

2) campi di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica (articoli 3-11);

3) modalità di esecuzione della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica (articoli 12-14);

4) clausole di esecuzione, di entrata in vigore e di durata dell'Accordo stesso (articoli 15-19).

Nel preambolo sono evidenziate le ragioni che motivano la conclusione dell'Accordo, cioè il desiderio di rafforzare i rapporti di amicizia tra i due Paesi e la convinzione che la collaborazione in materia di cultura, istruzione e scienza permetta una migliore conoscenza e comprensione reciproche.

L'articolo 1 illustra la volontà dei due Paesi di favorire la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, anche nell'ambito dei programmi promossi dalle regioni italiane e dall'Unione europea.

L'articolo 2 specifica i campi di collaborazione previsti dall'Accordo.

L'articolo 3 riguarda la collaborazione nel settore dell'istruzione universitaria.

L'articolo 4 riguarda la collaborazione nel settore dell'istruzione scolastica e in generale in ambito educativo.

L'articolo 5 concerne la promozione della conoscenza, della diffusione e dell'insegnamento delle rispettive lingue e letterature.

L'articolo 6 prevede la possibilità di assegnazione di borse di studio su base di reciprocità.

L'articolo 7 stabilisce le forme di collaborazione culturale e artistica tra i due Paesi.

L'articolo 8 prevede la collaborazione per il contrasto del traffico illecito di opere d'arte, nel rispetto delle convenzioni UNESCO del 1970 e UNIDROIT del 1995.

L'articolo 9 si riferisce alla collaborazione in ambito sportivo e in materia di scambi giovanili.

L'articolo 10 prevede la cooperazione nel campo dei *media*.

L'articolo 11 enumera le forme in cui si realizzerà la collaborazione scientifica e tecnologica tra le università, i centri di ricerca e altri soggetti dei due Paesi.

L'articolo 12 individua gli organi nazionali coordinatori dell'attuazione dell'Accordo.

L'articolo 13 si riferisce alla tutela della proprietà intellettuale e al trasferimento di tecnologie.

L'articolo 14 istituisce una Commissione mista per l'attuazione concreta dell'Accordo, anche attraverso programmi esecutivi pluriennali.

L'articolo 15 sancisce le modalità di entrata in vigore dell'Accordo.

L'articolo 16 stabilisce le procedure da adottare per apportare integrazioni o modifiche all'Accordo.

L'articolo 17 fa salvi diritti e obblighi derivanti da altri accordi internazionali.

L'articolo 18 riguarda la risoluzione delle controversie derivanti dall'interpretazione e dall'applicazione dell'Accordo.

L'articolo 19 definisce la durata dell'Accordo (illimitata) e ne specifica le modalità di denuncia.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni).

L'attuazione dell'Accordo con il Tagikistan in materia di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica comporta i seguenti oneri in relazione ai sotto indicati articoli:

ARTICOLO 3. Per promuovere la collaborazione accademica tra i due Paesi, attraverso la stipula di intese fra università, lo scambio di docenti e la realizzazione di ricerche congiunte, si prevedono le seguenti attività i cui oneri sono così quantificati:

per gli scambi di docenti universitari vale il principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Sulla base di analoghe iniziative di precedenti accordi, si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sotto indicate unità, la cui spesa è così suddivisa:

2 docenti tagiki in Italia per visite di 8 giorni: euro 120 per 8 giorni per 2 persone = euro 1.920, a carico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI).

Sempre in relazione ai suddetti scambi, si prevede che l'Italia possa inviare in Tagikistan 2 docenti universitari. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono così quantificati:

spesa per 2 biglietti aerei Roma/Dushanbe/Roma: euro 900 per 2 persone = euro 1.800, a carico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR).

La quantificazione si riferisce esclusivamente allo scambio di docenti universitari, sia perché la partecipazione a seminari e convegni è strettamente connessa all'attività di scambio, sia perché l'eventuale organizzazione di « corsi di perfezionamento nelle strutture universitarie » è concordata eventualmente nel programma esecutivo solo in presenza di risorse degli atenei interessati.

TOTALE ONERE ARTICOLO 3: euro 3.720 di cui euro 1.920 sul bilancio del MAECI ed euro 1.800 sul bilancio del MIUR.

ARTICOLO 4. Per l'istruzione scolastica si sottolinea che in analogia con altri Paesi dell'area, che non hanno ancora completato il processo di omogeneizzazione dei sistemi educativi, l'attività nel suo complesso sarà effettuata con modalità telematiche, senza costi per la pubblica amministrazione. Gli eventuali oneri di « iniziative di associazioni, enti

ed organismi locali » saranno posti a carico degli stessi enti effettivamente interessati.

ARTICOLO 5. Al fine di incrementare le iniziative rivolte allo studio delle rispettive lingue e letterature, si prevedono le seguenti iniziative così quantificate:

contributi ad istituzioni universitarie tagike per la creazione e il funzionamento di cattedre di lingua italiana e di sezioni sperimentali di tipo bilingue: euro 10.000 a carico del MAECI;

spese per forniture librarie, materiale didattico e audiovisivo a università locali quale supporto per l'insegnamento della lingua italiana: euro 5.000 a carico del MAECI.

Per la concessione di premi e contributi, volti a promuovere la traduzione del libro italiano, è previsto un onere complessivo di euro 5.000 a carico del MAECI.

Per quanto attiene all'elaborazione e alla pubblicazione di vocabolari tagiko-italiano e italiano-tagiko, trattasi di un'attività espressa in mera forma di auspicio, in quanto le parti contraenti incoraggeranno l'eventuale sviluppo operativo senza alcun onere a carico della pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione, infatti, si limiterà a promuovere l'interesse di case editrici private.

TOTALE ONERE ARTICOLO 5: euro 20.000 da iscrivere nel bilancio del MAECI.

ARTICOLO 6. Per la concessione di borse di studio a studenti tagiki, si prevede che l'Italia possa assegnare ogni anno 30 mensilità con i seguenti oneri:

borsellino mensile: euro 700 per 30 mensilità = euro 21.000;

spese assicurative: euro 10 al mese per 30 mensilità = euro 300.

A tale proposito occorre segnalare che l'erogazione del borsellino non avviene in un'unica soluzione ma tramite mensilità, il cui numero varia secondo la richiesta.

TOTALE ONERE ARTICOLO 6: euro 21.300 da iscrivere nel bilancio del MAECI.

ARTICOLO 7. Per assicurare la realizzazione in Tagikistan di iniziative di rilievo nei settori artistico, cinematografico, teatrale e musicale, si prevede una spesa complessiva di euro 20.000 a carico del MAECI.

Per la promozione dell'attività cinematografica tra i due Paesi, attraverso l'invio di delegazioni e la partecipazione a manifestazioni di rilievo, si prevedono i seguenti oneri:

invio di una delegazione di 5 funzionari dell'area della dirigenza per un periodo di 5 giorni:

spese di viaggio per 5 biglietti A/R Roma/Dushanbe/Roma: euro 900 per 5 persone = euro 4.500;

spese di pernottamento: euro 120 al giorno per 4 giorni per 5 persone = euro 2.400;

spese di vitto: euro 60 al giorno per 5 giorni per 5 persone = euro 1.500;

organizzazione di eventi con una spesa complessiva di euro 11.600.

Sub totale: euro 20.000 a carico del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT).

TOTALE ONERE ARTICOLO 7: euro 40.000 di cui euro 20.000 da iscrivere nel bilancio del MAECI ed euro 20.000 nel bilancio del MIBACT.

ARTICOLO 8. Le attività di prevenzione e contrasto del traffico illecito di opere d'arte non comportano nuovi oneri in quanto trattasi di attività rientranti nell'ambito degli ordinari compiti istituzionali di prevenzione e contrasto del traffico illecito di opere d'arte, già correntemente svolte a legislazione vigente dalle competenti amministrazioni.

ARTICOLO 9. Contributo per promuovere lo scambio di informazioni e la realizzazione di programmi nel settore della gioventù: euro 5.000 a carico del MAECI.

Contributi per la realizzazione di progetti, predisposti dagli enti e associazioni in base al programma concordato: euro 20.000 a carico del MAECI.

TOTALE ONERE ARTICOLO 9: euro 25.000,00 da iscrivere nel bilancio del MAECI.

ARTICOLO 11. Per promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica, si prevede la realizzazione di progetti di ricerca congiunti attraverso lo scambio di esperti e ricercatori.

Per gli scambi predetti vale il principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Sulla base di analoghe iniziative dei precedenti accordi, si ritiene che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sotto indicate unità, la cui spesa è così suddivisa:

n. 5 docenti o ricercatori per un periodo di 10 giorni. Spesa per soggiorni di breve durata: euro 120 al giorno per 10 giorni per 5 persone = euro 6.000 a carico del MAECI;

n. 5 docenti o ricercatori per un periodo di 1 mese. Spesa per soggiorni di lunga durata: euro 1.300 per 1 mese per 5 persone = euro 6.500 a carico del MAECI;

spese di assicurazione: euro 20 a persona per 10 persone = euro 200 a carico del MAECI.

Sub totale: euro 12.700.

Sempre in relazione ai suddetti scambi, si prevede che l'Italia possa inviare in Tagikistan 5 ricercatori. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono così quantificati:

spesa per 5 biglietti aerei Roma/Dushanbe/Roma: euro 900 per 5 persone = euro 4.500 a carico del MAECI.

Per la concessione di contributi, volti a sostenere attività di ricerca in settori scientifici e tecnologici di reciproco interesse, si prevedono iniziative complessivamente quantificabili in euro 20.000 a carico del MAECI.

Si prevede inoltre il finanziamento di progetti congiunti di reciproco interesse scientifico, aventi il costo complessivo di euro 25.000 a carico del MIUR.

L'attività relativa alla cooperazione scientifica e tecnologica è compresa nella concessione di contributi da parte del MAECI e nei finanziamenti di progetti congiunti da parte del MIUR.

TOTALE ONERE ARTICOLO 11: euro 62.200 di cui euro 37.200 da iscrivere nel bilancio del MAECI ed euro 25.000 nel bilancio del MIUR.

ARTICOLO 13. Il trasferimento tecnologico e la tutela della proprietà intellettuale sono rimandati ad intese *ad hoc* che esulano dal provvedimento in oggetto, quindi senza oneri.

ARTICOLO 14. Per l'esame dei programmi operativi viene costituita una Commissione mista incaricata di redigere i Protocolli esecutivi, che si riunirà ogni tre anni alternativamente in Italia e nel Tagikistan. Nell'ipotesi dell'invio in missione di 3 funzionari dell'area della dirigenza, di cui 1 del MAECI, 1 del MIUR e 1 del MIBACT, per un periodo di 5 giorni, la relativa spesa viene così quantificata (solo per l'anno 2016). I dirigenti si riuniranno nelle due capitali per una volta per ciascun triennio di vigenza del programma esecutivo:

spese di viaggio per 3 biglietti aerei Roma/Dushanbe/Roma: euro 900 per 3 persone = euro 2.700;

spese di pernottamento: euro 120 al giorno per 4 giorni per 3 persone = euro 1.440;

spese per vitto: euro 60 al giorno per 4 giorni per 3 persone = euro 720.

TOTALE ONERE ARTICOLO 14: euro 4.860 (solo per l'anno 2016) di cui euro 1.620 da iscrivere nel bilancio del MAECI, euro 1.620 da iscrivere nel bilancio del MIUR ed euro 1.620 da iscrivere nel bilancio del MIBACT.

Pertanto l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato è pari ad euro 26.800 per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e a euro 28.420 a decorrere dall'anno 2016 nello stato di previsione del MIUR, a euro 20.000 per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e a euro 21.620 a decorrere dall'anno 2016 nello stato di previsione del MIBACT nonché a euro 125.420 per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e a euro 127.040 a decorrere dall'anno 2016 nello stato di previsione del MAECI:

Articolo	2014	2015	2016
3	3.720	3.720	3.720
5	20.000	20.000	20.000
6	21.300	21.300	21.300
7	40.000	40.000	40.000
9	25.000	25.000	25.000
11	62.200	62.200	62.200
14	–	–	4.860
TOTALE	172.220	172.220	177.080

Agli oneri derivanti dal provvedimento si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MAECI.

Per l'applicazione della clausola di salvaguardia, i programmi e le missioni da considerare sono: i programmi « Cooperazione in materia culturale » e « Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica » della missione « L'Italia in Europa e nel mondo » e il programma « Sistema universitario e formazione post-universitaria » della missione « Istruzione universitaria » dello stato di previsione del MIUR, il programma « Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo » della missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici » dello stato di previsione del MIBACT, il programma « Promozione del sistema Paese » della missione « L'Italia in Europa e nel mondo » dello stato di previsione del MAECI.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il presente intervento normativo, il primo in questo settore tra l'Italia e il Tagikistan, soddisfa l'esigenza di costituire, promuovere, sostenere e aggiornare iniziative comuni nel campo culturale e dell'istruzione, anche tenendo conto degli specifici programmi dei competenti organismi internazionali a carattere regionale.

L'Accordo rappresenta inoltre un valido strumento volto a promuovere la salvaguardia dei diritti umani e la lotta contro ogni forma di discriminazione.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale è attualmente privo di strumenti pattizi che disciplinino la materia dell'interscambio culturale tra i due Paesi.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Non si ravvisa alcun impatto diretto su leggi e regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento normativo si riferisce a relazioni tra Stati, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *a)*, della Costituzione, e pertanto non invade le attribuzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non emergono profili di incompatibilità.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Trattandosi di ratifica di un trattato internazionale non risulta possibile la previsione di strumenti di delegificazione né di semplificazione normativa.

*8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'*iter.

Non risultano progetti di legge vertenti sulla materia all'esame del Parlamento.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e si allineano con quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali multilaterali in materia.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti all'intervento.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali e si allineano con quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali multilaterali in materia.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente al medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non si ha notizia in merito a indirizzi giurisprudenziali o alla pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

In merito all'Accordo non si dispone di particolari indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non si introducono nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non è stata adottata la tecnica della novella.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non si ravvisano effetti abrogativi.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

L'esecuzione dell'Accordo non richiede l'adozione di atti normativi e non presenta specificità che possano incidere sul quadro normativo vigente. L'istituzione di una Commissione mista (articolo 14) preposta alla sua corretta attuazione consente di applicare soddisfacentemente l'Accordo e di sorvegliarne gli sviluppi anche dal punto di vista finanziario e normativo. La Commissione elaborerà programmi esecutivi pluriennali.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione dell'atto normativo sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso dell'amministrazione competente.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

SEZIONE 1 – CONTESTO E OBIETTIVI.

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

L'Accordo risponde alla necessità di favorire iniziative, scambi e collaborazioni in ambito culturale attraverso la realizzazione di eventi, le cooperazioni universitarie, i convegni e le borse di studio. L'Accordo faciliterà la cooperazione nella conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e archeologico, impedendo i trasferimenti illeciti di beni culturali.

L'Accordo è elemento indispensabile per il rafforzamento delle relazioni culturali tra i due Paesi. Tali relazioni sono al momento sviluppate tramite l'ambasciata d'Italia in Uzbekistan.

In Tagikistan sono operanti da vari anni due missioni archeologiche. La missione etnolinguistica nella Valle dello Yaghnob per conto dell'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente e per l'università di Bologna, svolge lo studio dello Yaghnobi: raccolta di materiale etnolinguistico; geo-posizionamento dei siti archeologici sogdiani, dei santuari e cimiteri islamici; redazione di una carta archeologica e linguistica; documentazione etno-antropologica della vita nei villaggi yaghnobi e nelle zone di deportazione. La missione archeologica diretta del Museo nazionale d'arte orientale di Roma prosegue il progetto congiunto di ricerca sui rapporti tra nomadi e sedentari nel Tagikistan meridionale nell'età del tardo bronzo e del ferro I.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

L'obiettivo generale è quello di consolidare e di armonizzare i legami e la comprensione reciproca; nello specifico, di poter disporre di un quadro giuridico appropriato di riferimento cui ricondurre ogni forma di cooperazione nella cultura e nell'istruzione, nonché lo sviluppo degli scambi di tipo culturale, artistico, scolastico e accademico nonché sportivo tra i due Paesi.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR).

Come parametro di riferimento si potrà utilizzare l'aumento dell'interscambio culturale tra i due Paesi nel corso dei successivi anni.

D) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

A beneficiare dell'Accordo saranno artisti, studenti, dottorandi, docenti, università, musei, centri e organismi di ricerca pubblici e privati nonché persone fisiche e giuridiche operanti nei campi della cultura e dell'istruzione.

SEZIONE 2 – PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO.

La negoziazione è avvenuta coinvolgendo, per la parte italiana, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza e Direzione generale per la promozione del sistema Paese, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; per la parte tagika, il Ministero degli affari esteri, il Ministero della cultura e il Ministero dell'educazione.

SEZIONE 3 – VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO (« OPZIONE ZERO »).

L'opzione di non intervento avrebbe ricadute negative sul ruolo *leader* dell'Italia in ambito europeo derivante dal mancato adempimento dell'obbligazione politica assunta sul piano internazionale con la firma dell'Accordo, determinando un deterioramento dei rapporti bilaterali. Inoltre, in assenza dell'Accordo non sarebbero facilitati gli scambi culturali illustrati nella sezione 1.

SEZIONE 4 – VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO.

Non esistono opzioni alternative alla ratifica parlamentare, né era possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello concordato con la controparte.

SEZIONE 5 – GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA.

A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.

Dall'opzione non derivano svantaggi. Dall'esecuzione dell'Accordo, grazie anche a una maggiore possibilità di scambi, si attendono invece

benefici nel settore delle relazioni culturali, in particolare per quanto concerne la migliore diffusione della cultura e della lingua italiane e per quanto attiene alle possibilità di collaborazione in un settore di così prioritario interesse come quello relativo alla tutela del patrimonio artistico e culturale.

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

Non sono individuabili o stimabili gli effetti, diretti e indiretti, dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Non sono introdotti obblighi informativi a carico di cittadini e imprese.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tenere conto per l'attuazione.

Non si ravvisano fattori incidenti sugli effetti del provvedimento, trattandosi di attività istituzionali già espletate dalle competenti amministrazioni. Sotto il profilo economico, l'Accordo sarà finanziato attraverso le modalità indicate nella legge di autorizzazione alla ratifica.

SEZIONE 6 – INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE.

Il provvedimento non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento del mercato e nella competitività tra i destinatari degli effetti dell'Accordo.

SEZIONE 7 – MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO.

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nell'ambito dell'apposita Commissione mista di cui all'articolo 14 dell'Accordo; più specificamente, l'attuazione dell'Accordo avverrà attraverso la redazione di un programma esecutivo e sarà disciplinata dalle riunioni periodiche della Commissione mista che avrà il compito di perfezionare gli obiettivi e di stabilire le modalità degli interventi e i contributi finanziari necessari. Tali riunioni saranno precedute e seguite da scambi di informazioni con le amministrazioni competenti e con organismi privati.

B) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

All'Accordo sarà data pubblicità tramite il sito *internet* del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; inoltre, presso le rispettive rappresentanze diplomatiche, tramite idonee modalità informative, verrà data ampia diffusione alle opportunità di scambio e di studio previste dall'Accordo.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sono le amministrazioni titolate a gestire la materia con gli ordinari strumenti a loro disposizione. Esse effettueranno altresì il monitoraggio delle attività connesse.

Più specificamente l'attuazione dell'Accordo avverrà attraverso la redazione di un programma esecutivo e sarà disciplinata dalle riunioni periodiche della Commissione mista che avrà il compito di perfezionare gli obiettivi e di stabilire le modalità degli interventi e i contributi finanziari necessari. Tali riunioni saranno precedute e seguite da scambi di informazioni con le amministrazioni competenti e con organismi privati.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

L'Accordo ha durata illimitata (articolo 19). L'Accordo potrà altresì essere modificato in qualsiasi momento dalle Parti consensualmente (articolo 16).

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con cadenza biennale, effettuerà la prevista VIR, in cui verrà preso in esame l'effettivo aumento nel corso degli anni degli scambi in campo culturale, archeologico, dell'istruzione e dello sport, con benefìci reali dal punto di vista economico e sociale tra i due Paesi.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Tagikistan sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Dushanbe il 22 maggio 2007.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 3, 7, 11 e 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in 29.120 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e in 33.980 euro annui a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 5, 6, 7, 9 e 11 del medesimo Accordo, pari a 143.100 euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di agli articoli 3, 7, 11 e 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvedono al monitoraggio dei relativi oneri e riferiscono in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggiore onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL TAGIKISTAN

SULLA COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Tagikistan, indicati in seguito come le "Parti Contraenti":
convinti che la cooperazione culturale scientifica e tecnologica costituisca una delle componenti più importanti dei rapporti bilaterali, oltre che uno strumento che ne può assicurare la stabilità,
considerando il mutuo interesse nel rafforzare i legami di amicizia esistenti tra i due Paesi,
desiderosi di incrementare la reciproca conoscenza e la collaborazione attraverso lo sviluppo di rapporti culturali, scientifici e tecnologici,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1
Finalità

Il presente Accordo ha lo scopo di sviluppare programmi e attività che favoriscano una migliore e reciproca conoscenza, promuovere i rispettivi patrimoni culturali e rafforzare la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra i rispettivi Paesi su basi paritarie e di reciprocità. Le Parti Contraenti si impegnano a perseguire tali obiettivi con mutuo sostegno in accordo con la legislazione vigente, in particolare nel rispetto delle rispettive legislazioni nazionali in materia di immigrazione, e per quanto riguarda l'Italia delle norme contenute nel Trattato di Schengen, e con gli obblighi derivanti dal rispetto degli Accordi e delle Convenzioni internazionali cui partecipano.
Consapevoli dell'integrazione sempre più intensa che si sviluppa sia a livello europeo sia regionale, le due Parti Contraenti s'impegnano a ricercare forme di collaborazione anche in programmi promossi dalle Regioni italiane, nonché nell'applicazione di programmi multilaterali dell'Unione Europea.

Articolo 2
Settori di collaborazione

Le Parti Contraenti assicureranno la collaborazione nei seguenti settori: cultura e arte; musei; biblioteche; tutela, valorizzazione e promozione del rispettivo patrimonio archivistico e documentario; istruzione universitaria e cooperazione interuniversitaria; scienza e tecnologia; turismo; scambi di informazione e documentazione aggiornata sui sistemi di istruzione scolastica.

Articolo 3
Istruzione universitaria

Le Parti Contraenti si impegnano a sviluppare scambi di esperienze e di conoscenze acquisite nell'ambito universitario attraverso seminari, scambi di docenti, convegni e corsi di perfezionamento nelle strutture universitarie.

Articolo 4
Istruzione scolastica

Nel settore scolastico e dell'istruzione le Parti Contraenti s'impegnano a collaborare per incrementare:
a) gli scambi d'esperienze sui metodi, materiali didattici e programmi in uso nei sistemi scolastici dei due Paesi;
b) gli scambi di docenti ed esperti, nonché di informazioni relative a istituzioni, organizzazioni e imprese collegate con l'istruzione e con la formazione, anche al fine di migliorare le tecniche e i materiali didattici.

Le Parti Contraenti incoraggeranno la cooperazione tra le rispettive istituzioni pubbliche che si occupano di problematiche giovanili, nonché le iniziative di associazioni, enti ed organismi locali mirate allo scambio di esperienze su tematiche rilevanti per lo sviluppo della collaborazione internazionale in ambito educativo.

Articolo 5
Promozione della lingua e della letteratura

Le Parti Contraenti favoriranno le iniziative che sviluppino la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento della lingua propria nel territorio dell'altro Paese.
A tal fine esse incrementeranno lo studio della lingua e della letteratura dell'altro Paese presso le Università e le Istituzioni della scuola secondaria attraverso la maggiore diffusione di cattedre e lettorati, nonché l'istituzione in via sperimentale di sezioni di tipo bilingue in regime di reciprocità.
Le Parti Contraenti incoraggeranno, inoltre, l'elaborazione e la pubblicazione di vocabolari tagiko-italiano e italiano-tagiko.

Articolo 6
Borse di studio

Le Parti Contraenti, secondo le proprie disponibilità e su base di reciprocità, assegneranno a cittadini dell'altra Parte borse di studio a favore di studenti e docenti per corsi universitari e progetti di ricerca e/o periodi di formazione in settori professionali e artigianali presso università o istituzioni di istruzione superiore relativamente a materie di specifico interesse per entrambi i Paesi.

Articolo 7
Collaborazione culturale e artistica

Le Parti Contraenti promuoveranno la collaborazione culturale e artistica e faciliteranno lo sviluppo dei rapporti congiunti tra gli organismi, le università, i centri di ricerca ed altri enti pubblici e privati dei due Paesi nelle aree di interesse comune delle Parti e nelle seguenti forme:
a) realizzazione congiunta di studi, progetti di ricerca e di formazione nelle aree culturali concordate;
b) visite reciproche di personale tecnico e scientifico, nonché di operatori delle arti visive e dello spettacolo, al fine di incrementare gli scambi e le esperienze nei relativi settori di competenza;
c) organizzazione congiunta di conferenze, seminari, mostre, spettacoli ed altre manifestazioni a carattere culturale ed artistico.

Articolo 8
Collaborazione per il contrasto al traffico illecito di opere d'arte

Le Parti Contraenti promuoveranno una stretta cooperazione nelle azioni di prevenzione e contrasto del traffico illecito di opere d'arte, beni culturali, reperti archeologici, documenti ed altri oggetti d'interesse storico, artistico e demoetnoantropologico, nonché lo scambio di informazioni di polizia finalizzato al contrasto delle attività criminali nel commercio illecito di opere d'arte.
Le Parti Contraenti agiranno, secondo la rispettiva legislazione nazionale, nel rispetto degli obblighi della Convenzione internazionale UNESCO del 1970 sulla prevenzione e proibizione degli illeciti in materia di importazione, esportazione e trasferimento di proprietà di beni culturali e tenendo conto dei principi della Convenzione UNIDROIT del 1995 sui beni culturali rubati o illecitamente esportati.

Articolo 9
Collaborazione nel campo dello sport e nel settore giovanile

Le Parti Contraenti effettueranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e dei giovani mediante viaggi di studio, competizioni ed altre iniziative opportune. Si favorirà la collaborazione tra i rispettivi organismi pubblici e privati che si interessano di problematiche giovanili, per sviluppare scambi di esperienze ed iniziative su tematiche di rilevanza internazionale.

Articolo 10
Collaborazione nel campo dei media

Le Parti Contraenti incoraggeranno la collaborazione tra le rispettive emittenti radiotelevisive pubbliche, che potranno pervenire ad intese dirette.

Articolo 11
Cooperazione scientifica e tecnologica

Le Parti Contraenti promuoveranno la collaborazione scientifica e tecnologica e faciliteranno i rapporti tra le università, i centri di ricerca ed altri soggetti pubblici e privati dei due Paesi, nelle aree di interesse comune delle Parti e nelle seguenti forme:
a) realizzazione congiunta di studi, progetti di ricerca e di formazione nelle aree scientifiche concordate;
b) visite reciproche di personale scientifico e tecnico al fine di realizzare progetti di ricerca ed incrementare gli scambi di esperienze;
c) le attività scientifiche presso gli istituti di ricerca, le università, gli archivi, le biblioteche ed i musei dell'altra Parte, comprese le ricerche congiunte e le spedizioni sul campo;
d) organizzazione congiunta di conferenze, seminari e altre manifestazioni di carattere scientifico e tecnologico.

Articolo 12
Organi coordinatori

Gli organi nazionali coordinatori dell'attuazione del presente Accordo saranno per la Parte Italiana il Ministero degli Affari Esteri e per la Parte Tagika il Ministero degli Affari Esteri.

Articolo 13
Trasferimento tecnologico e tutela della proprietà intellettuale

Le Parti Contraenti, fatti salvi i diritti afferenti alla proprietà intellettuale, favoriranno gli scambi di informazione tecnologica, nonché attività congiunte di collaborazione scientifica finalizzate al trasferimento di tecnologie.

Articolo 14
Commissione mista

Per dare applicazione al presente Accordo, le due Parti istituiranno una Commissione mista incaricata di esaminare il progresso della cooperazione culturale e scientifico–tecnologica e di concretizzare Programmi Esecutivi pluriennali. Tale Commissione si riunirà alternativamente nelle capitali dei due Paesi in date da concordarsi attraverso i canali diplomatici.

Articolo 15
Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste.

Articolo 16
Modifiche

Il presente Accordo potrà essere integrato e modificato con il consenso delle Parti Contraenti. Le eventuali integrazioni e modifiche verranno formalizzate con gli specifici Protocolli che saranno parte integrante dell'Accordo ed entreranno in vigore con le procedure di cui al precedente articolo 15.

Articolo 17
Impegni relativi ad altri accordi internazionali

Il presente Accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi delle Parti Contraenti nei confronti degli altri accordi internazionali.

Articolo 18
Risoluzione delle controversie

Le controversie derivanti dall'interpretazione e dall'applicazione del presente Accordo verranno risolte tra le Parti Contraenti per via negoziale e tramite consultazione.

Articolo 19
Durata e validità

Il presente Accordo avrà durata illimitata. Esso può essere denunciato, a mezzo di notifica, in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti Contraenti e in tal caso la denuncia avrà effetto dopo sei mesi dal giorno della notifica stessa.
Nel caso di denuncia del presente Accordo, tutti i programmi iniziati e non ultimati verranno continuati fino alla loro conclusione, salvo diversa decisione di entrambe le Parti Contraenti.

Fatto a DUSHANBE il 28/5/2007, in due originali nelle lingue italiana, tagika e inglese. In caso di divergenza nell'interpretazione, farà fede il testo in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DEL TAGIKISTAN

AGREEMENT BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

ON CULTURAL, SCIENTIFIC, AND TECHNOLOGICAL COOPERATION

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Tajikistan, hereafter the "Contracting Parties",
CONVINCED that cultural, scientific, and technological cooperation is one of the most important components of bilateral relations as well as being an instrument that can ensure their stability;
CONSIDERING their mutual interest in strengthening the bonds of friendship that exist between the two countries;
WISHING to enhance mutual understanding and cooperation by developing cultural, scientific, and technological relations,

have hereby agreed as follows:

Article 1
Scope

This Agreement is intended to develop programmes and activities to foster better mutual understanding, to promote their respective cultural heritages and strengthen cultural, scientific, and technological cooperation between their two countries on the basis of equality and reciprocity. The Contracting Parties shall pursue these purposes by providing mutual support in compliance with current legislation, and in particular in compliance with their respective national legislation regarding immigration, and as far as Italy is concerned the provisions of the Schengen Treaty, and their obligations ensuing from the international Agreements and Conventions to which they are parties.
Mindful of the increasingly close integration taking place at both the European and the regional levels, the Contracting Parties shall also seek forms of cooperation in programmes promoted by the Italian Regions and by implementing multilateral programmes of the European Union.

Article 2
Areas of cooperation

The Contracting Parties shall cooperate in the following areas: culture and arts; museums; libraries; safeguarding, enhancing and promoting each country's archive and documentary assets; university education and inter-university cooperation; science and technology; tourism; exchange of information and updated documentation on their educational systems.

Article 3
University education

The Contracting Parties shall develop exchanges of experience and know-how acquired in their universities through seminars, exchanges of lecturers, conferences, and specialisation courses in their academic establishments.

Article 4
School education

In the area of schools and education, the Contracting Parties shall cooperate in order to increase:
a) exchanges of experiences concerning the teaching methods, materials and curricula used in each country's school systems;
b) exchanges of teachers and experts, and of information on the institutions, organisations, and undertakings involved in education and vocational training, also for the purposes of improving teaching techniques and materials.
The Contracting Parties shall encourage cooperation between their public institutions with responsibility for addressing the youth issues, and initiatives of their respective associations, entities, and local organisations for the exchange of experiences on important issues of relevance to international cooperation in the field of education.

Article 5
Promotion of the language and literature

The Contracting Parties shall encourage initiatives to foster and disseminate the knowledge and teaching of their languages in the territory of the other Party.
To this end, each Party shall increase the study of the language and literature of the other Party in the universities and secondary schools by increasing the number of chairs and lectorships, and by experimentally instituting bilingual sections, on the basis of reciprocity.
The Contracting Parties shall also encourage the production and publication of Tajik-Italian and Italian-Tajik dictionaries.

Article 6
Scholarships

Within the bounds of their possibilities and on a reciprocal basis, the Contracting Parties shall provide citizens of the other Party with scholarships for students and teachers for university courses and research projects and/or periods of training in professional and handicraft sectors at universities or higher education establishments in subjects of specific interest to both Parties.

Article 7
Cultural and artistic cooperation

The Contracting Parties shall foster cultural and artistic cooperation and facilitate the establishment of joint relations between organisations, universities, research establishments and other public and private entities in each Country in areas of joint interest to the Parties, and in the following forms:
a) joint implementation of studies, research projects, and training in agreed areas of culture;
b) exchange of visits by technical and scientific personnel, and by personnel dealing on the visual and the performing arts, in order to increase exchanges and experiences in their respective fields of competence;
c) joint organisation of conferences, seminars, exhibitions, performances and other cultural and artistic events.

Article 8
Cooperation to combat the illicit traffic in works of art

The Contracting Parties shall establish close cooperation to implement measures to prevent and combat the illicit traffic in works of art, cultural property, archaeological remains, documents and other objects of historical, artistic and demoethnoanthropological interest, and exchange of police intelligence aimed at combating criminal activities concerning the illegal trading of works of art.

The Contracting Parties, in accordance with their respective national legislation, shall act in compliance with the obligations of the UNESCO International Convention of 1970 on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Cultural Property, and in compliance with the principles of the Unidroit Convention of 1995 on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects.

Article 9
Cooperation in the field of sports and youth

The Contracting Parties shall exchange information and experiences in the field of sport and youth through study visits, competitions, and other appropriate initiatives. Cooperation shall be encouraged between their public and private organisations concerned with youth issues, in order to foster exchanges of experiences and initiatives on matters of international importance.

Article 10
Cooperation in the field of the mass media

The Contracting Parties shall encourage cooperation between their public radio and television broadcasting systems, which may establish direct agreements between themselves.

Article 11
Scientific and technological cooperation

The Contracting Parties shall promote scientific and technological cooperation and facilitate relations between universities, research establishments and other public and private entities of both countries, in areas of common interest to the Parties, and in the following forms:

a) jointly implemented studies, research projects, and educational schemes in agreed scientific areas;

b) exchange of visits by scientific and technical personnel in order to conduct research projects and to increase exchanges of experiences;

c) scientific activities at research institutions, universities, archives, libraries and museums belonging to the other Party, including joint research and field visits;

d) jointly organised conferences, seminars and other scientific and technological events.

Article 12
Coordinating bodies

The national bodies responsible for coordinating the implementation of this Agreement shall be, for the Italian Party, the Ministry of Foreign Affairs, and for the Tajik Party, the Ministry of Foreign Affairs.

Article 13
Technology transfer and the protection of intellectual property

Without jeopardy to intellectual property rights, the Contracting Parties shall encourage exchanges of technological information and joint scientific cooperation activities for the purposes of technology transfer.

Article 14
Joint Committee

To implement this Agreement, both Parties shall establish a Joint Committee to examine progress made in the field of cultural and scientific/technological cooperation and to implement multi-year Executive Programmes. This Committee shall meet alternatively in the capitals of both Parties on dates to be agreed through the diplomatic channels.

Article 15
Entry into force

This Agreement shall come into force on the date of receipt of the second of the two notifications by which the Contracting Parties will officially signify the completion of their internal ratification procedures.

Article 16
Amendments

This Agreement may be supplemented and modified with the consent of both Contracting Parties. Any supplements and amendments shall be formally agreed in specific Protocols which shall form an integral part of the Agreement and enter into force following the procedure established in Article 15 above.

Article 17
Commitments under other international agreements

This Agreement shall not prejudice the rights and obligations of the Contracting Parties under other international agreements.

Article 18
Dispute settlement

Any disputes that may arise relating to the interpretation and application of this Agreement shall be resolved between the Contracting Parties by negotiation and through consultation.

Article 19
Duration and validity

This Agreement shall be of unlimited duration. It may be denounced, by notification, at any time by either of the Contracting Parties, in which case the denunciation shall become effective six months following the date of service of that notification.
In the event that this Agreement is denounced, all the programmes already begun and not yet completed shall continue until their conclusion, unless otherwise decided by both Contracting Parties.

Done in.....DUSHANBE..... on...22/05/2012... in two original texts in the Italian, Tajik and English languages. In the event of any dispute regarding the interpretation, the English language text shall be authentic.

FOR THE GOVERNMENT
OF THE ITALIAN REPUBLIC

FOR THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 2,00

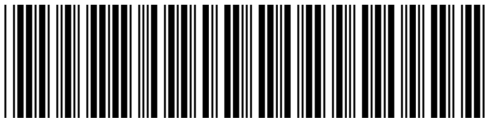

17PDL0028420